

COMUNE DI PORCARI	
(PROVINCIA DI LUCCA)	
25 GIU. 2014	
DATA	1033P
TITOLO	IV OL. 3

**COMUNE DI PORCARI**  
**PROVINCIA DI LUCCA**

**L'ORGANO DI REVISIONE**  
 (Revisore unico)

**Oggetto: Regolamento per l' istituzione e l' applicazione della Tari – Proposta di deliberazione – Parere**

TENUTO CONTO di quanto dispone l'art.239, c.1, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che, per effetto della sua sostituzione operata dall'art.3 del D.L. n.174/2012, conv. in legge n.213/2012, stabilisce come l'organo di revisione sia chiamato ad esprimere il proprio parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATO il Regolamento comunale di contabilità, che, al momento, non risulta recepire le modifiche sopra richiamate per la parte in cui sono definite le modalità per la resa del parere ora richiesto;

PRESO ATTO che la proposta di cui trattasi istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, per quanto non disciplinato dalle disposizioni legislative;

RILEVA, per i profili di competenza del sottoscritto secondo il dettato dello stesso decreto n. 174, come sia correttamente previsto che:

- la tariffa della Tari sia determinata in modo da assicurare "la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento";
  - "la determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n. 158";
- ed una sostanziale congruità e coerenza della proposta rispetto alla vigente legislazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabili espressa dal competente Responsabile;

**l'Organo di revisione**

*nulla oppone in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.*

Montecatini Terme, 24 giugno 2014

IL REVISORE UNICO  
